



Orazio Francesco Piazza
Vescovo di Sessa Aurunca

Prot. 04DV/2018

Ai Presbiteri e ai Religiosi
Loro Sedi

**DECRETO GENERALE
SULLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE
NELLA DIOCESI DI SESSA AURUNCA**

- «La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del Popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli» (*Ordinamento Generale del Messale Romano*, 25 gennaio 2004, 16);
- avendo constatato la necessità di riaffermare e chiarire quanto già indicato dalle norme del diritto universale della Chiesa;
- essendo necessario intervenire su alcune questioni di competenza dell'Ordinario;

con il presente

DECRETO

che nella Diocesi di Sessa Aurunca si osservino le seguenti disposizioni:

1. A norma del can. 905 §1, al Sacerdote è consentito, oltre che vivamente raccomandato, celebrare l'Eucaristia una sola volta al giorno, eccetto i casi stabiliti dal diritto quali (cfr.: OGMR 204):
 - il *giovedì santo*, chi ha celebrato o concelebrato la Messa Crismale, può celebrare o concelebrare la Messa nella Cena del Signore;
 - a *Pasqua*, chi ha celebrato o concelebrato la prima Messa nella notte, può concelebrare la seconda Messa di Pasqua;
 - chi, in occasione del sinodo, della visita pastorale o di incontri sacerdotali concelebra col Vescovo o con un suo delegato, può di nuovo celebrare per l'utilità dei fedeli;
 - nel *Natale del Signore*, tutti i sacerdoti possono celebrare o concelebrare le tre messe, e trattenere la relativa elemosina;
 - nel giorno della *commemorazione di tutti i fedeli defunti* (2 novembre), ogni sacerdote può celebrare o concelebrare tre Messe. Una sola Messa però può essere applicata "ad libitum"; delle altre due, una deve essere applicata per tutti i fedeli defunti e l'altra secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
2. Per cause di necessità pastorale è possibile che il sacerdote celebri due volte al giorno, e anche tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto a norma del can. 905 §2; in nessun caso può essere lecito celebrare la quarta messa in un giorno. La concessione del permesso per la binazione nei

giorni feriali e la trinazione nei giorni festivi spetta al Vescovo e va richiesta per iscritto all'inizio dell'anno pastorale, giustificandone i motivi. Anche i sacerdoti religiosi che non sono né parroci, né vicari parrocchiali, né rettori di chiese, ricevono la facoltà di binare o trinare dal Vescovo diocesano, e perciò debbono attenersi alle norme comuni.

3. Nel chiedere al Vescovo il permesso della binazione e della trinazione della Messa, si valuti ponderatamente la motivazione pastorale della richiesta, secondo i seguenti criteri:
 - Nei giorni di precetto, il pastore d'anime deve offrire alla comunità la possibilità di partecipare alla Messa, senza però indulgere alla pigrizia dei fedeli, al frazionamento della comunità e impoverire la celebrazione o la partecipazione comunitaria. Per evitare l'ingiustificata e pastoralmente dannosa moltiplicazione del numero delle messe nei giorni di precetto, siano stabiliti orari adeguati, tenendo conto anche delle celebrazioni nelle Parrocchie confinanti.
 - La facoltà di binazione o trinazione non può mai essere concessa per motivi di devozione personale o per soddisfare la richiesta di poche persone, come avverrebbe, per esempio, nel caso delle messe per gli anniversari dei defunti o altre ricorrenze.

4. L'offerta data per la celebrazione della Messa è un'immemorabile e lodevole consuetudine, accettata e difesa dall'autorità ecclesiastica, che però nel corso dei secoli non è risultata immune da abusi. Pertanto si ribadisce quanto prescritto dal diritto universale:
 - è lecito ad ogni sacerdote che celebra la messa ricevere l'offerta data affinché applichi la messa secondo una determinata intenzione. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (can. 945).
 - È grave colpa morale non soddisfare anche una sola delle celebrazioni per cui è stata data e accettata l'offerta, o non celebrare tante messe quante sono le intenzioni di messe accettate.
 - L'offerta per la celebrazione della S. Messa non rientra nel bilancio parrocchiale, ma è elemosina alla persona, spettante di diritto al sacerdote celebrante.
 - Pur rispettando quanto suddetto e quanto stabilito, l'offerta deve essere totalmente libera, nel senso che il sacerdote non può chiedere ma solamente accettare un'offerta data spontaneamente.
 - Dall'offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di commercio (can.947)
 - Il sacerdote che, col permesso dell'Ordinario, celebra più messe nello stesso giorno può applicare ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, a condizione però che egli tenga per sé l'offerta della prima messa celebrata; per la seconda messa egli può trattenere per sé solo parte dell'offerta elargita e versare alla Cancelleria Vescovile la quota stabilita dall'Ordinario diocesano.
 - Relativamente ai casi di trinazione nei giorni festivi, salva la messa *pro populo*, il parroco può applicare la messa binata ma non quella trinata. Chi concelebra nello stesso giorno una seconda messa, a nessun titolo può percepire l'offerta per questa (can. 951 §2).
 - Dopo aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all'obbligo di applicare la messa per il popolo affidatogli, ogni domenica e nelle feste di precetto (can. 534).
 - Il Parroco a cui sono state affidate più parrocchie è tenuto ad applicare una sola Santa Messa *pro populo* (can. 534 §2).
 - L'amministratore parrocchiale è obbligato a celebrare la Messa *pro populo* (can. 540 §1), mentre non è tenuto a tale obbligo il vicario parrocchiale.
 - Qualora nelle Messe binate festive non si abbiano intenzioni per la seconda Messa, salva quella *pro populo*, le si applichino '*ad mentem Episcopi*'.
 - Circa la celebrazione di SS. Messe per un'intenzione "collettiva" si richiama quanto stabilito dalla Congregazione per il Clero con Decreto *Mos Iugiter* del 22 febbraio 1991 (A.A.S. 83 [1991] 443-446): nel caso in cui gli offerenti, preventivamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con le altre per celebrare un'unica Messa, è

lecito soddisfare agli oneri con un'unica S. Messa, applicata secondo l'intenzione "collettiva" (art. 2 §1). Sia pubblicamente indicato il luogo e l'ora in cui tale Messa sarà celebrata, non più di due volte alla settimana (art. 2 §2). Nel caso considerato al paragrafo 1 dell'art. 2, al celebrante è lecito trattenere la sola offerta stabilita per una Messa (art. 3 §1; cfr. Can. 950); la somma eccedente tale offerta sarà consegnata all'Ordinario, di cui al Can. 951 §1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (art. 3 §2; cfr. Can. 946).


- Si tenga presente che le S. Messe collettive costituiscono un'eccezione alla vigente legge canonica.
5. In occasione dell'amministrazione dei sacramenti non si può chiedere nulla, ma solo accettare offerte libere. I Sacramenti sono dono gratuito di Cristo Crocifisso e Risorto. Le eventuali offerte devono essere regolarmente versate nella cassa parrocchiale e sono gestite, per i fini propri della Comunità, dal Parroco con il parere del Consiglio per gli Affari economici.

Il presente decreto va in vigore dalla data odierna.

Sessa Aurunca, 25 febbraio 2018

Il Cancelliere Vescovile

Don Michelangelo Tranchese



+ Orazio Francesco Piazza

